



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

31<sup>a</sup> seduta: mercoledì 31 luglio 2013

Presidenza del presidente PALMA  
indi del vice presidente BUCCARELLA

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

**(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

**(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– BUCCARELLA	Pag. 3, 7, 8
* – PALMA, relatore	3, 6, 9 e passim
* BARANI (GAL)	11, 12
BUCCARELLA (M5S)	3
* BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	10
CALIENDO (PdL)	6
CASSON (PD)	6, 12, 14 e passim
D'ASCOLA (PdL)	5, 6, 7 e passim
* GIARRUSSO (M5S)	14

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

### **Presidenza del presidente PALMA**

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

**(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

**(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che in tale seduta si era aperta una discussione sulle di richieste dei senatori Lumia e Casson di riaprire per un'ora il termine per la presentazione degli emendamenti e dei senatori Caliendo e Buemi di riaprire la discussione generale e di dare un nuovo ampio termine per la presentazione degli emendamenti.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, desidero svolgere un intervento riguardante i lavori della Commissione, visto che in questa fase non stiamo discutendo del provvedimento nel merito. Voglio in particolare riprendere il filo del discorso intrapreso nella seduta di ieri, che in parte è già stato anticipato dai colleghi del mio Gruppo, ricostruendo come si sono svolte le vicende riguardanti i provvedimenti in esame.

Ricordiamo tutti le «convinte perplessità», o le «perplesse convinzioni», o gli altri simpatici neologismi inventati dal Presidente, che hanno

caratterizzato gli interventi di tutti i Gruppi politici – se ricordo bene anche del Gruppo Scelta civica per l'Italia e di alcuni senatori del PdL – perché ci siamo resi conto *ictu oculi* che il testo, seppure licenziato dalla Camera dei deputati all'unanimità, lasciava adito a grosse e convincenti perplessità.

Ricordo anche che l'unico Gruppo che ha assunto una posizione decisamente e nettamente critica è stato il Movimento 5 Stelle, che non a caso è stato l'unico a depositare emendamenti, che spero siano stati portati all'attenzione dei colleghi della Commissione. Si tratta di emendamenti il cui contenuto è facilmente verificabile e che vengono incontro a tutte le esigenze di *drafting* che sono emerse, inserendo ad esempio il riferimento alle «altre utilità», non presente nel testo base. Quindi ritengo opportuno ripercorrere quanto è accaduto, perché ne rimanga traccia, e per questo tengo a svolgere questo mio intervento.

Ricordo inoltre che il giorno successivo alla chiusura del termine per la presentazione degli emendamenti, sulla scorta delle critiche formulate a iosa sulla stampa, c'è stata una riconsiderazione da parte delle altre forze politiche, tanto che il PD ha formulato una richiesta di riapertura di tale termine, anche se *ad horas*. Su tale richiesta abbiamo già espresso il nostro parere favorevole, proprio perché, pur godendo di una posizione privilegiata dovuta al fatto che siamo stati gli unici a proporre emendamenti nei termini previsti, non vogliamo fare una guerra di bandiera, ma siamo convinti che la norma debba essere migliorata, nell'interesse del Paese e nell'interesse vero della lotta alla mafia.

Proprio perché non ne facciamo una questione di bandiera, non accettiamo e rispediamo al mittente i riferimenti o le allusioni relative al fatto che alla Camera dei deputati il testo è stato votato all'unanimità e quindi anche con i voti dei colleghi deputati del Movimento 5 Stelle: si tratta di una realtà di fatto che non può essere smentita.

È infatti facile comprendere, in primo luogo, che i colleghi del Gruppo della Camera dei deputati hanno licenziato il testo sapendo che sarebbe dovuto passare all'esame del Senato e quindi confidando che l'altro ramo del Parlamento avrebbe potuto emendare, integrare, migliorare e modificare il testo. A tal proposito, ricordo che l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante in Senato è avvenuta successivamente. In secondo luogo è chiaro – e non sono certo io a doverlo spiegare ai colleghi della Commissione, che praticano da tempo la politica e ce la possono insegnare – che una posizione dissenziente da parte del Gruppo della Camera sul testo, che vedeva l'accordo di tutte le altre forze politiche e che possiamo immaginare sia stato esaminato in tempi molto contingenti, li avrebbe messi in una evidente difficoltà e in una posizione politicamente molto scomoda, perché si sarebbe detto – ovviamente in modo strumentale – che il Movimento 5 Stelle era contro la lotta alla mafia e alle sue connessioni con la politica.

Concludo quindi il mio intervento in modo sereno – e cercando di smorzare gli animi, che già nella seduta di ieri si stavano scaldando – proponendo di affrontare le cose da un punto di vista meramente pragmatico.

Propongo dunque ai colleghi del PdL – come il collega Caliendo e altri senatori – che stanno paventando la possibilità di riportare il provvedimento in Assemblea, con un esame in sede referente e non più in sede deliberante, di prendere in considerazione i nostri emendamenti e – perché no? – di dare la possibilità anche al Partito Democratico di presentare i suoi.

Dico ciò, sempre tenendo a mente la prima cosa che ci ha detto il Presidente in occasione dell'esame di questo provvedimento, quando le «perplesse convinzioni» furono esplicitate, ovvero che la Presidenza del Senato aveva assegnato il disegno di legge in sede deliberante, proprio nella convinzione – assunta all'epoca in buona fede e forse nella non consapevolezza della portata del testo – che, qualora ci si fosse decisi a stravolgere il testo, forse la sede deliberante sarebbe potuta non essere più opportuna. Credo che la materia rimanga nella disponibilità della Commissione: i colleghi mi correggano pure se sbaglio.

Auspico quindi che – anche ai fini di mandare un segnale tempestivo alla società, che lo aspetta, e di placare le polemiche politiche che si stanno rincorrendo sugli organi di stampa – con un richiamo alla responsabilità e al pragmatismo, si possa esaminare il disegno di legge in sede deliberante, ovviamente apportando al testo le modifiche che sono necessarie.

D'ASCOLA (*PdL*). Signor Presidente, mi permetto di intervenire, anche se avevo in precedenza rinunciato a svolgere l'intervento che avevo immaginato di fare, proprio nel rispetto di quelle ragioni di urgenza che erano state indicate come ragioni che giustificavano una valutazione celere, anche se non frettolosa, del testo giunto dalla Camera dei deputati. Avevo rinunciato a svolgere i miei rilievi nella convinzione che fosse più utile, nell'interesse comune, agevolare una rapida definizione del testo che ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati, con il voto unanime di tutti i suoi membri e quindi degli stessi partiti che si trovano oggi rappresentati in Commissione.

Credo dunque che sia importante, anche in vista di una possibile riapertura della discussione generale, ove mai si dovesse giungere ad una soluzione di questo genere, svolgere una serie di premesse come base della discussione. Abbiamo di fronte a noi un testo che ci è stato inviato dalla Camera dei deputati, su cui interverrò soltanto incidentalmente, che è stato oggetto di critiche da parte della stampa e di interventi estemporanei.

Ritengo di dover premettere, probabilmente in maniera del tutto superflua, che certamente il Parlamento non può farsi condizionare da interventi che si sviluppano sugli organi di informazione e da opinioni estemporanee. Dovrei altrimenti segnalare la gravità del comportamento dei parlamentari che dovessero risultare condizionabili da interventi esterni, dovendo il Parlamento avere il coraggio delle proprie scelte e soprattutto un'autonomia, che tra l'altro in questo caso si radica su un testo che ha trovato una condivisione assoluta da parte dei membri della Camera dei

deputati e che certamente non possiamo sottovalutare con pigre affermazioni, secondo le quali si tratta di un testo sbagliato.

Per questa ragione e per convogliare l'attenzione su questi punti fermi, come strumento di semplificazione di alcune mie opinioni, mi permetto di fare riferimento al disegno di legge n. 957, il testo connesso a quello che ci è giunto dalla Camera, il disegno di legge n. 948, che dovrebbe costituire, in un certo senso, l'altra soluzione proposta alla Commissione giustizia del Senato.

Anche qui è necessaria una premessa. Ovviamente, dobbiamo scrivere le norme penali incriminatrici nel rispetto dei principi costituzionali del diritto penale: le norme penali incriminatrici non possono essere funzionali solo per le indagini. Quanto più le indagini sono rese celeri, quanto più è semplificato l'onere probatorio del pubblico ministero, tanto meglio sono scritte le norme penali incriminatrici, ma non è questa la funzione delle disposizioni che dobbiamo votare.

Nessuno pensa a norme penali incriminatrici che introducano oneri probatori impossibili o diabolici, ma non è possibile accedere ad una soluzione diametralmente opposta. Mi permetto di segnalare – per quello che vale e per bilanciare questa attenzione che credo criticabile verso la presa di posizione degli organi di informazione – che Giovanni Fiandaca, noto studioso di diritto penale, qualche giorno fa rendeva dichiarazioni ad uno stesso organo di informazione cui riferiva che non è possibile tollerare una sorta di succubanza delle Assemblee legislative agli interessi investigativi del pubblico ministero.

CASSON (PD). È successo il contrario: in questa Commissione tutti hanno parlato prima dello scoppio della questione sui giornali. È un falso storico.

D'ASCOLA (PdL). Io ho l'articolo con l'intervista.

CASSON (PD). Noi l'avevamo già detto qui.

CALIENDO (PdL). Però avevamo deciso che, se fosse arrivato il parere della presidente Finocchiaro, avremmo votato.

D'ASCOLA (PdL). È un falso cosa?

CASSON (PD). L'avevamo già detto prima della stampa. È un falso storico.

PRESIDENTE, *relatore*. Chiunque interviene è libero di dire quello che meglio ritiene nei limiti dell'appropriatezza del linguaggio. Se qualcosa non è di gradimento, vi sarà un successivo intervento, ma non possiamo dare corso a interruzioni o a dibattiti su singole circostanze.

D'ASCOLA (*PdL*). A prescindere da questo discorso, che si riferisce al medesimo settore di argomentazione circa quanto le Assemblee legislative possano tenere conto di pareri che vengono dall'esterno, ciò che più importa è che nello scrivere le norme penali incriminatrici si deve tener conto di una serie di principi. Penso, ad esempio, alla materialità della condotta. Il riferimento è all'articolo 957 per cui il reato non è mai un atteggiamento esteriore o un fatto impalpabile, di natura soggettiva, ma è una condotta. Questo principio che non si può sottovalutare sta in Costituzione, all'articolo 25 ed implica anche che i fatti di reato siano dotati di quella sufficiente selettività che consente di individuare cosa si punisce.

### **Presidenza del vice presidente BUCCARELLA**

(*Segue D'ASCOLA*). Ciò che si punisce non può essere mai un atteggiamento emotivo, un fatto impalpabile o soggettivizzato, ma un fatto dotato di una sua connotazione materiale. Utilizzando proprio il testo del disegno di legge n. 957, con tutto il rispetto e il senso dell'equilibrio possibile, notiamo intanto uno sbilanciamento della norma sull'anticipazione della tutela. Questo ci consentirà di fare un paragone utile con l'altro testo molto criticato del disegno di legge n. 948. (*Brusio*). Scusate colleghi, posso pure parlare in una condizione di grande rumore, basta alzar la voce, ma credo non sia possibile proseguire.

PRESIDENTE. Approfitto dell'interruzione, senatore D'Ascola, per invitarla a non entrare nel merito perché, in questo caso, sarà opportuno risersarsi questo intervento in sede di discussione.

D'ASCOLA (*PdL*). Siccome non ho parlato, ho fatto questa premessa e vorrei fare una sorta di bilanciamento proprio nel merito.

PRESIDENTE. Non ritiene di risersarsi questo intervento in sede di discussione generale?

D'ASCOLA (*PdL*). Vorrei spiegare, Presidente, le ragioni per cui si dovrebbe ridiscutere questa vicenda. Sinora non avevo parlato perché c'era stato detto che bisognava approvare questo testo celermente. Tra l'altro, sull'articolo 416-*ter* avevo già preso posizione allorquando avevo detto che queste norme erano sostanzialmente inutili perché c'era il concorso esterno in associazione mafiosa. Questo è un discorso che feci pubblicamente alla Commissione. Dato che lei mi sollecita ad entrare nel merito della vicenda...

PRESIDENTE. No, io la invito a non entrare nella portata normativa.

D'ASCOLA (*PdL*). Vorrei illustrare le ragioni che dovrebbero spiegare la strada, se si è d'accordo, su cui ci dovremmo muovere, altrimenti ci manca un punto di riferimento. Con l'intervento volevo stabilire dei pappi su come noi scriviamo una norma problematica come questa. Se questo intervento è ritenuto inutile, posso rinunciare.

Tra l'altro, se mi viene detto che non lo posso fare, non posso impormi, però mi pare utile stabilire dei principi rispetto ai quali la riflessione della Commissione potrebbe determinare un risparmio di esigenze. Credo di poter parlare per 20 minuti al massimo. Se si ritiene che non possa intervenire, non mi impongo.

PRESIDENTE. Non ho alcuna volontà impositiva.

D'ASCOLA (*PdL*). Non ho alternative tra il parlare e il non parlare. Me lo deve dire lei.

PRESIDENTE. Espongo la linea tenuta fino a pochi minuti fa. Gli interventi che stiamo svolgendo da ieri riguardano l'ordine dei lavori. Se dobbiamo entrare nel merito della portata normativa, è il caso di riservarsi alla discussione.

D'ASCOLA (*PdL*). Non sto entrando nel merito, sto parlando dei limiti di ordine generale nello scrivere una norma di questo genere. Se siamo d'accordo, è tutto molto più semplice.

PRESIDENTE. Questo imporrebbe l'esame comparato con gli altri disegni di legge. Ecco perché la invitavo a riservarsi questo intervento nella fase di discussione e di dedicare questo tempo, come abbiamo fatto finora, per interventi riguardanti l'ordine dei lavori. Se ritiene di poter accogliere questo invito come regola comune della Commissione, la ringrazio.

D'ASCOLA (*PdL*). Se mi dice che non posso parlare non parlo perché non ho alternative. Ritengo sia utile rilevare certe obiezioni di ordine generale. Dico che utilizzo il disegno di legge n. 957 come elemento paradigmatico per una critica ad un certo modo di costruire le norme, che influisce sul tema di cui ci stiamo occupando. Non sto dicendo cosa non mi piace. Sto parlando dei principi cui ci dovremmo ispirare.

### **Presidenza del presidente PALMA**

(*Segue D'ASCOLA*). Se questo modo di procedere è ammissibile – e insisto perché credo sia utile potersi esprimere in questo senso – vado avanti, altrimenti sto zitto perché non ho alternative.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore D'Ascola, non ero presente alla parte del suo intervento che ha suscitato il richiamo del vice presidente Buccarella. Penso che lei possa intervenire facendo un riferimento agli altri testi, senza entrare approfonditamente nel merito, solo per dimostrare che tutti questi approfondimenti, che non sono stati oggetto di discussione, meritano di essere proposti nella discussione generale sul merito. Per ipotesi, lei potrebbe sostenere che il termine «procacciamento» significa qualcosa di più del termine «promessa», e che quindi c'è la necessità di sviluppare un ulteriore ragionamento. Entro questi limiti, può tranquillamente continuare il suo intervento.

D'ASCOLA (*PdL*). Ciò che intendevo fare, signor Presidente, era porre a paragone delle categorie astratte, che guidano il processo di formazione della norma in esame, le quali sono ovviamente tratte dai diversi testi di cui siamo chiamati ad occuparci.

Non intendo compiere un'analisi del singolo testo, ma occuparmi, ad esempio, del termine «procacciamento» e del termine «promessa», dell'anticipazione di tutela e del suo significato nel contesto di queste disposizioni o del significato che si deve connettere all'espressione «promessa». In tal modo non intendo analizzare il testo, ma compiere un'operazione, in virtù della quale si estrapolano alcune linee guida, asserendo che, a mio modestissimo avviso, esse potrebbero portarci a dei risultati sbagliati ovvero a dei risultati proficui.

È proprio questo quello che volevo fare: se ciò è ritenuto ammissibile, proseguirò nell'esposizione del mio intervento.

PRESIDENTE, *relatore*. Può continuare, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA (*PdL*). Dunque in taluni testi – eviterò di fare riferimento a un testo specifico – si assiste ad un'estrema anticipazione della tutela. Con questa definizione intendo dire che, quando si punisce la promessa di ottenere voti, si «scarica» su una fase che precede il risultato ciò che potrebbe essere punito nell'ambito di un risultato, ossia di un reato costruito sulla falsariga dei cosiddetti reati di evento. È chiaro che se si punisce la condotta di chi ottiene una premessa, si costruisce come reato consumato una fattispecie che non è nemmeno un delitto tentato, perché sappiamo che, nel nostro sistema penale, per ottenere la punibilità a titolo di tentativo occorre compiere atti idonei, diretti in modo non equivoco all'ottenimento del fatto descritto nella norma penale incriminatrice di parte speciale, ovvero quella costruita secondo il modello della consumazione.

È chiaro che, in certi casi, è ragionevole dire che non c'è bisogno del risultato, ovvero dell'ottenimento del voto, ma ci si deve spostare verso qualcosa di precedente rispetto al momento in cui il voto viene ottenuto, attraverso le modalità che si intendono punire. È anche vero però – e credo che ciò non possa essere negato – che nel nostro sistema penale esiste il tentativo di reato e quindi queste forme di condotta anticipata rispetto al risultato sono comunque punibili a titolo di tentativo.

C'è da dire inoltre che, nel contesto dell'anticipazione, punire la promessa generica e non, ad esempio, il procacciamento – vengo qui all'esemplificazione fatta dal Presidente – non significa soltanto scaricare troppo all'indietro il limite della punibilità e quindi dilatare in maniera eccessiva il suo ambito, ma anche avere una norma priva di ogni coefficiente fattuale. Quando parliamo di «procacciamento», di «procurare» o utilizziamo un termine analogo – non sono legato infatti ad un termine particolare – e quando indichiamo che la promessa è funzionale alla condotta di procurare voti ad altri, come prezzo che un'organizzazione criminale paga per ottenere le utilità o le somme di denaro delle quali si discute, diamo al giudice un punto di riferimento concreto rispetto alla determinazione della condotta punibile. Se parliamo di una generica promessa di ottenere voti, è chiaro che in questo contesto può divenire punibile qualsivoglia condotta. La stiamo cioè spiritualizzando: non solo spostiamo all'indietro il limite della punibilità, ma quel che è peggio è che questa promessa non è legata ad alcunché.

In alcuni testi di legge al nostro esame, che non nomino nemmeno, non soltanto si parla di un procacciamento, che è un'opera che ci offre comunque un contenuto fattuale, ma si parla di un procacciamento tenuto con le modalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Credo che questo sia pur sempre un elemento necessario. L'associazione di stampo mafioso, che agisce per procacciare i voti, in questo caso lo fa con le modalità che le sono proprie in quanto associazione di stampo mafioso. Se dunque parliamo del rapporto tra chi chiede i voti e paga un prezzo e chi li procaccia o comunque li procura, è chiaro che questo «procurare» deve essere quello tipico dell'agire mafioso e non un «procurare» generico.

Tra l'altro, allorquando puniamo la promessa in vista di un procacciamento, anche in questo caso scarichiamo la punibilità su una fase anticipata rispetto al procacciamento. Dico questo per segnalare agli onorevoli senatori che, anche allorquando si punisce la promessa di un procacciamento, si anticipa la punibilità, perché non è richiesto il procacciamento. Questa è una circostanza che dovremmo tener presente: non è che intendo proporre la rinuncia ad un modello di anticipazione della tutela, ma voglio dire che l'anticipazione della tutela deve avere pur sempre un suo requisito di fattualità: insomma deve avere un contenuto.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore D'Ascola, mi scuso per l'interruzione, ma il tempo a sua disposizione è scaduto e quindi la invito a concludere il suo intervento.

D'ASCOLA (*PdL*). Signor Presidente, ci sarebbero altre cose da dire, ma visto che il tempo a mia disposizione è scaduto e ho comunque trattato l'aspetto più rilevante, concludo qui il mio intervento.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, nonostante la discussione precedente sull'ordine dei lavori, mi pare che,

come si dice in termini semplici, «stiamo girando intorno al palo». Pertanto vorrei ribadire la mia posizione, affinché non venga mal interpretata.

A prescindere dall'intervento del collega senatore D'Ascola, che ho ritenuto interessante, nella nostra discussione eravamo arrivati al punto di decidere se proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante o meno. La preoccupazione mia e forse di qualche altro collega si riferiva al fatto che la sede deliberante potesse servire a compattare la discussione, per arrivare rapidamente alla conclusione dell'esame del provvedimento, mentre la sede referente avrebbe consentito un approfondimento ulteriore.

Siccome l'approfondimento sul testo sta di fatto avvenendo già in sede deliberante, vorrei capire quali sono le procedure da seguire. A questo punto sarebbe opportuno confermare la discussione in sede deliberante e discutere nel merito del provvedimento, per giungere al termine della discussione. Altrimenti la discussione sulla scelta tra la sede deliberante e quella referente non ci porterà da nessuna parte, perché ognuno rimarrà sulle sue posizioni.

Non volendo dare adito a interpretazioni malevole, quantomeno per la mia parte politica, per cui si potrebbe interpretare tutto ciò come il tentativo di spostare avanti nel tempo la possibilità di dotare il nostro codice penale di uno strumento più efficace per perseguire questo tipo di reati, a questo punto è bene procedere in sede deliberante, con i tempi adeguati per la discussione del testo e degli emendamenti.

BARANI (GAL). Signor Presidente, la discussione non era giunta a questo livello, ma ci si chiedeva se il voto dei 25 senatori della Commissione giustizia del Senato potesse disfare un disegno di legge votato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Sono andato a verificare alcuni dati, che mi hanno sorpreso: alla Camera dei deputati, su 503 presenti, ci sono stati 503 votanti, altrettanti voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Per quanto riguarda la percentuale dei presenti, quella dei deputati del Movimento 5 Stelle era superiore al 95 per cento, quelle dei Gruppi del PD, di SEL e della Lega Nord erano circa del 90 per cento, quella di Scelta civica per l'Italia era superiore all'85 per cento, quelle del PdL e del Gruppo Misto erano superiori all'80 per cento. L'unico Gruppo non presente era quello a cui appartiene il sottoscritto, che è quindi l'unico a poter dire qualcosa in questa sede, a differenza di altri.

Quando siamo intervenuti in discussione generale, tutti abbiamo detto che il testo era da votare così com'è. Qualcuno ha espresso delle perplessità, ma questo non significa modificarlo completamente. Le mie perplessità sicuramente sono opposte alle perplessità di altri e sono più garantiste, perché ritengo non si possa condannare il pensiero, ma le opere; non si può condannare un qualcosa che non esiste o non è quantificabile.

Venticinque commissari non possono cambiare il lavoro di 503 deputati che hanno votato all'unanimità; inseriamo il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula; stiamo qui anche sabato e domenica. Se vi leggo i commenti fatti da tutti i *leader*, compresi quelli del Movimento

5 Stelle e della lista Monti, dopo il voto, c'è da rabbrivire. Tutti, inclusa Rosy Bindi, si sono espressi nel senso di aver approvato un provvedimento eccezionale e per questo hanno esultato finché non è arrivato il *diktat* che ha ricordato chi comanda, imponendo ai parlamentari che appartengono a questa forza politica di seguire le indicazioni.

CASSON (*PD*). Presidente, intervengo perché ciò che sto per dire rimanga agli atti.

Siccome ripetutamente si continua a fare riferimento all'articolo del quotidiano «la Repubblica» e al cambiamento di idea, tengo a ribadire che è assolutamente vero l'inverso: prima i senatori sono intervenuti in questa Aula, come risulta dai Resoconti delle sedute, poi, il giorno dopo, è stato pubblicato l'articolo su «la Repubblica».

BARANI (*GAL*). Gli articoli sono intervenuti prima.

CASSON (*PD*). Le date sono queste.

PRESIDENTE, *relatore*. Colleghi, farò una ricostruzione per fornire tutti i parametri di valutazione e poi comunicarvi la mia decisione.

Il disegno di legge n. 948 è stato approvato il 16 luglio alla Camera dei deputati. Su 503 presenti, hanno votato favorevolmente 503 deputati. Vi risparmio le dichiarazioni di voto di tutti i Gruppi nell'ambito delle quali – come avrete modo di rilevare se pensate di dedicarvi del tempo – a fronte di determinate perplessità si è espresso un convinto sostegno alla promulgazione di questa legge.

Aggiungo – sempre per la ricostruzione dei fatti – che il 21 giugno (circa 25 giorni prima dell'approvazione alla Camera di questo testo) era stato presentato il disegno di legge n. 864, successivamente ritirato, il cui testo è identico al testo approvato dalla Camera il 16 luglio e, se non ricordo male, varato in Commissione il 9 luglio.

Sulla base dell'unanimità dei consensi ricevuti da quel disegno di legge, in Senato è stata assegnata la sede deliberante, prima ancora che la Commissione iniziasse i suoi lavori in sede referente. Tale modalità ha pochissimi precedenti ed è indicativa – almeno così sembra leggendo i verbali della Commissione – di una condivisione del testo della Camera e di una certa volontà di giungere celermente a un'approvazione qui in Senato. Questa è stata la ragione per la quale ho fissato per lunedì pomeriggio l'inizio dei lavori in sede referente e questa è la ragione per la quale, contrariamente a quanto ho fatto finora, ho ritenuto di autonomarmi relatore.

È un dato di fatto assolutamente inequivocabile che in tutti gli interventi effettuati in sede di discussione generale sono state avanzate perplessità sul testo e che da parte di taluni Gruppi queste perplessità siano state superate in ragione della necessità di varare con urgenza il testo della Camera. Come potrete leggere dai Resoconti, vi è un chiaro riferimento del

senatore Caliendo a una frase di Rocco Chinnici con una successiva approvazione da parte della senatrice Cirinnà.

Si è lavorato sostanzialmente con l'idea che si dovesse approvare un testo in ordine al quale non vi era una convinzione assoluta, se non quella per cui quel testo dovesse essere approvato, anche per ragioni simboliche nel contrasto sulla criminalità organizzata.

Lunedì il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì 23 luglio. Capisco le questioni politiche ma – onde evitare polemiche – martedì 23 luglio sono stati depositati emendamenti solo ed esclusivamente dal Gruppo Movimento 5 Stelle. Nessun altro Partito ha presentato emendamenti. Evidentemente, per come emergeva dal dibattito in Commissione, questo è avvenuto perché non si riteneva di cambiare il testo, altrimenti i Gruppi si sarebbero comportati diversamente.

Il mercoledì è successo quello che è a tutti noto. Lo dico solo come ricostruzione dei fatti. Il mercoledì mattina è giunta una richiesta congiunta dei senatori Casson e Lumia di riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che il Presidente del Senato ha ritenuto di affidare in sede deliberante il disegno di legge n. 957 – non ricordo esattamente la data, ma credo fosse di martedì o di mercoledì – che risulta comunicato alla Presidenza il 19 luglio. Siccome non stiamo facendo polemiche, non rileva il fatto che il 19 luglio i firmatari di questo disegno di legge abbiano ritenuto di dover scindere il contenuto di un altro disegno di legge, che era stato presentato in tempi precedenti, sì da auspicare anche per questo disegno di legge l'esame in sede deliberante e la definizione di tale testo insieme a tutti gli altri affidati in sede deliberante.

Orbene, ho proceduto all'integrazione della relazione, molto asettica, e, all'esito di tale integrazione, è accaduto quanto segue.

Il Partito Democratico – mi scuso se non citerò i senatori intervenuti, facendo riferimento solo ai Gruppi – ha insistito per la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.

Il Movimento 5 Stelle, modificando la posizione espressa nella precedente seduta, dove aveva manifestato contrarietà alla riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, ha aderito alla proposta della riapertura di tali termini.

Il senatore Barani ha preannunciato la sua idea di chiedere l'esame del provvedimento in sede referente, ove mai si fossero raggiunti i requisiti previsti dall'articolo 35 del Regolamento del Senato, e comunque ha rappresentato l'opportunità di riaprire la discussione generale; un analogo intervento è stato formulato dal senatore Buemi.

Il senatore Susta, in termini molto sintetici, ha sostanzialmente detto che per lui si può continuare l'esame in sede deliberante, se vi è un'ampia condivisione sul testo, e che in caso contrario si deve procedere alla revoca dell'esame in sede deliberante.

Il senatore Caliendo ha chiesto la riapertura della discussione generale o meglio – visto che in precedenza ho fatto riferimento ai Gruppi – il Popolo della libertà ha chiesto la riapertura della discussione generale.

Infine, il Gruppo della Lega Nord si è pronunciato a favore dell'esame in sede referente. Questi sono i parametri di fatto.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di poter intervenire prima della sua decisione, perché nella sua ricostruzione manca un passaggio.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Casson, se il mio intervento è lacunoso e se la mia decisione risulterà criticabile per l'assenza di un passaggio, ciò sarà oggetto di una sua dichiarazione politica. Il Presidente, però, decide.

GIARRUSSO (*M5S*). Quindi, signor Presidente, sta per assumere una decisione?

PRESIDENTE, *relatore*. Il Presidente decide a fronte di due istanze che sono state presentate: la riapertura dei termini per gli emendamenti e la riapertura della discussione generale, che sono le uniche due decisioni consentite al Presidente.

Fatta questa lunga premessa in punto di fatto, vi vorrei dire quanto segue. Non v'è dubbio che, in ragione di quella che era l'iniziale prospettazione del percorso, la discussione generale è stata molto ristretta, così come non v'è dubbio che lo stesso testo unificato è stato individuato alla luce di quella che sembrava essere la prospettazione del percorso, con l'approvazione del testo già approvato dalla Camera dei deputati, peraltro supportato dal disegno di legge a prima firma della senatrice Ghedini, che era assolutamente identico.

Degli altri tre testi all'epoca esistenti, quello a prima firma della senatrice De Petris, salvo che per la questione relativa alla «promessa» o al «procacciamento» dei voti, è simile al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il testo a prima firma del senatore Fravezzi è simile a quello approvato dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta del riferimento alla «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa», che adesso troviamo anche nel testo presentato dal senatore Lumia. Il testo presentato dal Movimento 5 Stelle, a prima firma del senatore Giarrusso, è completamente diverso, perché ancorava l'illecito penale alla mera promessa di voti, escludendo il riferimento, ai fini della rilevanza penale, all'esistenza della corresponsione o alla promessa di un'erogazione di denaro.

Ritengo personalmente che si debba fare la discussione generale e mi permetto, in maniera molto tranquilla e molto neutrale, di richiamare l'attenzione di tutti i componenti della Commissione sull'incidenza che le modifiche che si intendono apportare alla norma contenuta nell'articolo 416-ter, per come è stato disegnato in diversi disegni di legge, possono avere sul sistema complessivo.

Vi pregherei di prestare molta attenzione a quello che è stato scritto nei vari testi e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non solo sul

punto specifico relativo all'articolo 416-*ter*, ma anche sul punto relativo agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale.

Vi pregherei di prestare molta attenzione al fatto che, come è noto a tutti, il nostro ordinamento penale è governato dal principio di tassatività, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione: quindi ritengo che sia doveroso fare la discussione generale, per approfondire tutti i potenziali effetti del provvedimento sul sistema, per tacere di quanto illustrato dal senatore D'Ascola, che era stato oggetto anche della mia relazione.

Attualmente ci troviamo in presenza di un reato di pericolo astratto e quindi a tutela anticipata: esso presenta tale caratteristica sia nel testo del Movimento 5 Stelle, sia nel disegno di legge della senatrice De Petris. Nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il reato diventa di pericolo concreto, per ciò che riguarda il primo comma, e di evento per ciò che riguarda il secondo comma. A mio avviso, esso rimane di pericolo, non so se astratto o concreto, nell'altro disegno di legge presentato dal Partito Democratico. Vi pregherei dunque di fare molta attenzione al testo e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché dal mio modesto punto di vista ho l'impressione che gli obiettivi che vengono ricercati con la formulazione dei diversi disegni di legge hanno la capacità di raggiungere dei fini completamente diversi da quelli che si perseguono.

Consequentemente riapro la discussione generale. Aggiungo che, siccome interpreto il mio ruolo di Presidente come garante del funzionamento corretto della Commissione e, come ho detto in precedenza, ho inteso nominarmi relatore in ragione dell'unanimità dei consensi che mi sembrava essere presente, quantomeno da parte della maggioranza. Visto che quella che si sta profilando mi pare sia una situazione diversa, non ho intenzione di compromettere il mio ruolo di garante con una partecipazione diretta alla discussione in qualità di relatore.

Come avete notato, non ho mai votato. Consequentemente, rimetto la delega di relatore e nomino relatori di questo provvedimento i senatori Caliendo e Buemi. La riunione per questo provvedimento si aggiorna a domani. Decideranno loro se vi sono da fare delle integrazioni alla relazione ovvero, all'esito della discussione generale, intervenire in sede di replica. Abbiamo da lavorare domani e le diverse sedute della prossima settimana. Più lavoriamo, più abbiamo possibilità di comprendere se vi è la larga ed auspicabile condivisione, cui faceva riferimento il senatore Susta, che è assolutamente necessaria nei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata, oppure no.

Per quanto mi riguarda vado avanti in sede deliberante. Se cinque componenti della Commissione e 32 componenti del Senato intenderanno chiedere e, consequentemente, ottenere automaticamente la revoca della sede deliberante, non è un problema che mi riguarda.

CASSON (PD). Signor Presidente, ormai la decisione è presa, ma credo che il dato storico vada riferito comunque. La decisione, peraltro, non corrisponde alla nostra istanza perché noi avevamo chiesto di riaprire per un'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Integro la sua relazione soltanto su questo punto: nella stessa mattina in cui abbiamo chiesto la riapertura dei termini abbiamo presentato un emendamento. Eravamo fuori dai termini; questo è scontato. Non l'ho visto neanche allegato agli emendamenti perché doveva essere dichiarato inammissibile e fuori termine, ma non è stato comunicato nulla. Con l'emendamento al testo vigente nel 1992 si aggiungeva la particolarità dell'«altra utilità». Questo era il particolare storico che volevo ricordare. Il Capogruppo dirà la posizione del PD.

PRESIDENTE, *relatore*. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*